

CONVENZIONE

Ai sensi degli Artt. 17 e 18 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (EX Artt.7 e 8 della Legge 28 Gennaio 1977

N. 10 relativa alla quota di EDILIZIA CONVENZIONATA ricompresa nel P.U.A. 7.1 del Comune di

Empoli

Repubblica Italiana

L'anno duemila (20...) e questo giorno (.....) del mese di in Empoli, al civico numero 43 di via Giuseppe Del Papa, in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me dott..... Notaio

TRA

Il Comune di Empoli in persona del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Arch., nato a il/...../....., domiciliato e residente per la carica nel Palazzo Comunale, il quale agisce non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di dirigente del Settoredel Comune di Empoli come da nomina effettuata con decreto sindacale n..... del/...../..... in nome e per conto del Comune di Empoli, con domicilio in Empoli, via G. Del Papa n. 43 C.F. e Partita IVA del Comune n. 01329160483, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Empoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, art. 107, in conformità al vigente Statuto Comunale, nonché all'art. 45 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

(Di seguito anche solo "Amministrazione Comunale" o "Comune")

E

La Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL con sede legale in _____ Via _____ iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di ____ al N. _____ e nel Repertorio delle notizie Economiche Amministrative tenuto presso la C.C.I.A.A. di ____ al N. _____, Codice Fiscale e Partita IVA 01013900483, in persona del suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____ C.F. _____ nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO domiciliato per quanto

attiene al presente contratto presso e nella sede della società, rappresentante, a quanto infra autorizzato in forza _____;

(Di seguito anche solo "Soggetto attuatore privato")

PREMESSO:

a) - Che la Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL come sopra rappresentata e identificata, nel rispetto delle prescrizioni fissate dalle leggi sopra citate ha presentato in data 28/11/2017 con istanza registrata al Protocollo Generale del Comune di Empoli con il numero 75711, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA 7.1) denominato "I Cappuccini" individuato nel Secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli nella Scheda Norma 7.1;

- Che la SOCIETÀ IMMOBILIARE ELSANA SRL. come sopra rappresentata agisce in qualità di proprietaria dell'area individuata al catasto Fabbricati del Comune di Empoli nel Foglio di mappa n.....dalle particelle _____, _____, _____, _____, _____, il tutto come risultante dal Fascicolo dei Dati Catastali, contenente l'estratto di Mappa rilasciato dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data ___/___/_____, ed i certificati di visura catastale, che in un unico inserto si allegano ad integrare il presente atto sotto la lettera ".....", e dai certificati di visura, che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano, al presente atto, sotto le lettere ".....", omessane la lettura di tutti gli allegati, per espressa e concorde volontà dei componenti; previa sottoscrizione dei componenti stessi e me notaio come per legge;

- che il sopraddetto P.U.A. 7.1 ha richiesto l'autorizzazione a lottizzare a scopo edilizio i terreni di proprietà della Società Immobiliare Elsana S.r.l. , aventi una Superficie Territoriale risultante da rilievo planimetrico di mq., compresi nel comparto delimitato da: Via Dei Cappuccini a Nord, Via Salaiola ad Est, Via Bottego ad Ovest, terreno di altra proprietà ad Nord;

b) - che la suddetta area fa parte del P.U.A. 7.1 per il quale è stata stipulata tra la Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL ed il Comune di Empoli la convenzione per l'attuazione del suddetto Piano Urbanistico con atto in data n. di repertorio a rogito Notaio

c) - che in data/...../.....con deliberazione n. il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato il Piano Urbanistico PUA 7.1

d) – che nella sopracitata convenzione per l’attuazione del P.U.A. 7.1 è prevista una quota di edilizia convenzionata pari al % della S.U.L. totale in progetto, pari a mq. 1.100,00;

CONSIDERATO CHE

La sopra richiamata convenzione pur disciplinando gli aspetti connessi alla realizzazione degli interventi previsti nel PUA 7.1 ha volutamente ommesso previsioni specifiche in ordine agli interventi relativi ad opere di Edilizia convenzionata.

RITENUTO CHE

L’odierna Convenzione è in ogni caso e comunque da intendersi collegata e coordinata a quella già sottoscritta dalle parti con atto in data n. di repertorio a rogito Notaio; pertanto in questa sede , per quanto occorrer possa, la stessa precedente Convenzione si intende integralmente richiamata dalle Parti, le quali si danno reciproco atto di dividerne gli interi convenuti , tanto in ordine alle premesse quanto in ordine alle espresse previsioni nella stessa contenute.

TUTTO CIO’ PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

Tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - (PREMESSE)

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - (PREZZO DI VENDITA E CANONE LOCAZIONE)

La Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL si obbliga a vendere/assegnare o a dare in locazione gli alloggi di cui all’art. 4 alle condizioni previste nella presente convenzione: Il prezzo base medio di prima cessione, fatta salva la revisione come di seguito indicato, è fissato alla data di stipula della presente convenzione in euro/..... (€...../00) al Mq di superficie complessiva vendibile, come risulta dal computo economico allegato sotto la lettera “...” al presente atto. Per superficie complessiva vendibile (Sc), ai fini della presente convenzione, si intende la superficie degli alloggi (Su) misurata al lordo dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre ed al netto di vani scala comuni, più il 50% della superficie lorda non residenziale (Snr) destinata a logge, balconi, cantine e/o sottotetti, più il 50% della superficie del box di pertinenza (Sb) con esclusione della relativa corsia di disimpegno, più il 20% del posto

auto di pertinenza (Pa), più il 10% della superficie a giardino ad uso esclusivo di ogni alloggio (Sg). La superficie complessiva vendibile (Sc) è così determinata: $Sc = Su + 50\% Snr + 50\% Sb + 20\% Pa + 10\% Sg$. Il prezzo/mq base medio di prima cessione degli alloggi di edilizia convenzionata non può superare il costo complessivo derivante dal computo economico, effettuato in base alle voci, parametri e criteri indicati all'allegato A.

Art. 3 – CRITERI DI CALCOLO - DETERMINAZIONE DELLE SPESE E COSTI COMPLESSIVI DI TRASFORMAZIONE (C)

I prezzi di cui sopra sono al netto dell'IVA dovuta comunque nella misura stabilita dalla legge.

Il canone annuo di locazione è definito nel massimo del 5,5% del prezzo di vendita/assegnazione degli alloggi.

ART. 4 - (CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI)

Le unità abitative di edilizia convenzionata dovranno possedere i requisiti indicati al presente articolo, in alloggi ubicati in edificio pluripiano di almeno quattro unità abitative per ogni scala. Si intendono convenzionati ai sensi degli artt. 17 e 18 D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, unità abitative con le sole caratteristiche di alloggi di 1, 2 o 3 o 4 locali nel rispetto delle seguenti superfici utili abitabili (Su) massime, a) 40 mq per monolocali b) 65 mq per alloggi di tre locali (1 camera da letto, soggiorno, cucina, servizio); c) 100 mq. per alloggi di quattro locali (2 camere da letto, soggiorno, cucina, 2 servizi); d) 120 mq. per alloggi di cinque locali (3 camere da letto, soggiorno, cucina, 2 servizi).

ART. 5 - (IDENTIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA)

La Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL si obbliga, nei confronti del Comune di Empoli, a realizzare in conformità al progetto presentato in data, n. Alloggi di edilizia convenzionata con relative cantine e posti auto, da alienare o da concedere in locazione alle condizioni stabilite dal presente atto. Tali alloggi, contrassegnati con le sigle, sono tinteggiati con colore, nelle tavole n° del progetto esecutivo che, in copia, si allegano al presente atto sotto le lettere ".....", previa sottoscrizione delle parti.

ART. 6 – (IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

Conseguentemente a quanto prescritto dalla Scheda Norma - Elementi Prescrittivi (invarianti di progetto, la Società Immobiliare Elsana S.I.E. S.r.l. si obbliga a:

- Realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Empoli, 100 mq. di SUL, porzione della quota complessiva di edilizia convenzionata, costituiti da una unità immobiliare posta al piano primo dell'edificio così come di massima rappresentato nella Tavola 10 del PUA. Il valore dell'unità immobiliare in questione è valutato in euro_____.
- Realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Empoli, 150 mq di SUL da destinarsi ad attrezzatura di quartiere; costituiti da una unità immobiliare posta al piano Terreno dell'edificio così come di massima rappresentato nella Tavola 10 del PUA. Il valore dell'unità immobiliare in questione è valutato in euro_____.

ART. 7 - (REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACQUIRENTI)

La Società Immobiliare Elsana SRL si impegna a vendere o locare gli alloggi di cui all'art. 4 a persone che risultino in possesso documentato dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani ovvero abbiano la cittadinanza in uno stato appartenente all'Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza di altro Stato, siano residenti in Italia da almeno 5 (cinque) anni ed abbiano una attività lavorativa stabile;
- b) non siano titolari, essi stessi o, se coniugati, il coniuge non legalmente separato, del diritto di proprietà, né del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di altra abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia nell'ambito del territorio della provincia di Firenze. Per alloggio adeguato si intende l'abitazione che:
 - b.1) sia composta da un numero di vani abitabili, esclusi, gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni) pari a quelli della famiglia, con un minimo di due ed un massimo di cinque;
 - b.2) non sia stata dichiarata igienicamente inadatta dall'autorità competente;
 - b.3) non sia in comproprietà con soggetti diversi dal nucleo familiare;
- c) fruiscono di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a Euro 45.000,00 (Quarantacinquemila) relativamente ai redditi 2018 integrato di € 5.000,00 (Cinquemila) per ogni figlio a carico, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, adeguato in considerazione dell'incremento annuale ISTAT relativo all'indice medio dei prezzi al

consumo delle famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). Ai fini dell'accertamento dei redditi del nucleo familiare, si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data certa di assegnazione/vendita. Per nucleo familiare si intende il dichiarante o la dichiarante, eventuale coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio ed i figli minorenni, ogni altro componente escluso. Qualora tale data cada nel periodo, fissato dalla normativa valido per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non si terrà conto della eventuale nuova dichiarazione. Il reddito complessivo viene calcolato sommando tutti i redditi imponibili (escludendo dal conteggio la liquidazione) prodotti dai componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili (con esclusione di quelli detraibili).

d) siano residenti nel Comune di Empoli o del Circondario Empolese Valdelsa ovvero vi prestino l'attività lavorativa.

e) non abbiano ricevuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito con il concorso o con il contributo dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altro Ente Pubblico. Limitatamente ai primi 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo art. 7, deve essere data priorità ai soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) siano residenti nel Comune di Empoli ovvero siano stati residenti del Comune di Empoli e costretti ad emigrare fuori dal territorio comunale;
- 2) svolgano abituale attività lavorativa nel Comune di Empoli.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- 1) per le locazioni, al momento della stipulazione del relativo contratto;
- 2) per le compravendite al momento della presentazione della domanda e devono comunque essere mantenuti fino al passaggio della proprietà.

ART. 8 - (SUBENTRI, CESSIONI E LOCAZIONI)

Gli appartamenti oggetto della presente convenzione identificati al precedente art. 4 non potranno essere alienati o locati dagli assegnatari, né su di essi potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del contratto di vendita e/o di locazione. I beni sopra citati potranno essere alienati o locati, previa preventiva

autorizzazione da parte del Comune prima della scadenza dei cinque anni, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi quali il trasferimento della residenza in un comune distante non meno di 150 km, il trasferimento della sede di lavoro in un comune distante non meno di 50 km, la variazione del nucleo familiare tale da rendere l'alloggio inadeguato, cessione dell'alloggio o di quota di diritto reale sull'alloggio tra coniugi, a seguito di sentenza di separazione legale o di divorzio, decesso dell'originario acquirente, su istanza degli eredi o altri eventuali motivi costituenti grave disagio per la famiglia se documentati da idonea documentazione probatoria. In caso di vendita o locazione anticipata per una delle cause sopra esposte, da autorizzarsi con provvedimento del Responsabile del Settore competente, l'alloggio dovrà essere ceduto o locato a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo, accertati dall'Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni:

- 1) per la vendita, allo stesso prezzo di vendita fissato dalla convenzione dell'edilizia convenzionata di riferimento, maggiorato mediante indici ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di acquisto alla data di eventuale vendita anticipata.

- 2) Per la locazione alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente convenzione.

ART. 9 - (PROCEDURE PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI E OBBLIGHI DELL'OPERATORE)

A garanzia del corretto adempimento e della trasparenza delle procedure, la vendita degli alloggi in edilizia convenzionata avrà luogo in base alle disposizioni contenute in un "Avviso di Avvio delle Procedure di vendita di alloggi in Edilizia Convenzionata" che verrà pubblicato a cura del Comune entro 60 gg dalla stipula della relativa convenzione. I contenuti minimi essenziali di tale Avviso Pubblico sono:

- a) elenco ed ubicazione degli alloggi convenzionati, da cui risultino i dati relativi alle pertinenze e al box in dotazione ad ogni singolo alloggio, nonché le superfici complessive vendibili;
- b) prezzo di cessione complessivo di ogni singolo alloggio, compresi le pertinenze e l'eventuale box, al netto dell'IVA;
- c) modalità per la presentazione delle domande di acquisto ed in particolare: le domande, redatte esclusivamente sull'apposito modulo allegato all'avviso, vengono indirizzate all'operatore e obbligatoriamente inviate in copia al Comune. Nel corso dei primi 90 gg dalla data di pubblicazione dell'" Avviso" di cui al presente articolo, gli operatori, nel dare corso alle procedure di

vendita/assegnazione sono tenuti al rispetto delle priorità del requisito della residenza nel Comune di Empoli, di cui all'art. 5.

ART. 10 - (COMMISSIONE DI CONTROLLO)

Per il controllo delle procedure di assegnazione e delle procedure di vendita e/o locazione anticipata di cui al precedente art.6, l'Amministrazione comunale di Empoli riconosce tale ruolo a la cui istituzione ed il cui funzionamento sono definiti da apposito regolamento. La preposta alla verifica del corretto svolgimento delle procedure di vendita, può effettuare, prima della stipula degli atti di vendita e sulla scorta dei dati prodotti dall'operatore, controlli a campione per verificare la veridicità delle autocertificazioni presentate, richiedendo agli acquirenti eventuale documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

ART. 11 - (DURATA)

Il presente atto negoziale avrà validità di anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Le obbligazioni tutte di cui al presente atto sono assunte dalla Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL per sé e suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Gli aventi causa a titolo particolare saranno solidamente tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni di cui trattasi. Qualora la Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL proceda ad alienare gli alloggi convenzionati con il Comune di Empoli, durante la vigenza del presente atto, la stessa dovrà trasmettere agli acquirenti tutti gli obblighi assunti con il presente atto così che gli stessi obblighi si trasferiscano ai nuovi proprietari.

ART. 12 - (OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E SANZIONI)

E' fatto obbligo ai concessionari ed ai loro aventi causa di trasmettere al Comune copia dell'atto o degli atti notarili di vendita nonché del contratto di locazione delle unità abitative convenzionate entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla stipula. L'inosservanza di quest'obbligo comporta la corresponsione al Comune di una penale di Euro pro-die per ogni singolo alloggio per il quale non è stato rispettato il termine anzidetto. Nel caso in cui i concessionari e/o i loro aventi causa procedano alla vendita e/o locazione delle unità abitative convenzionata in difformità ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, o qualora i proprietari procedano alle vendite e/o locazioni degli alloggi acquistati in edilizia convenzionata prima che siano decorsi i cinque anni dal contratto di vendita o locazione, salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 6, i relativi atti di vendita e/o

locazione saranno nulli. Per questa fattispecie le parti concordano che sarà dovuta al Comune una penale pari al 15% del prezzo di vendita e/o locazione risultante dai relativi atti, oltre alla corresponsione del contributo del costo di costruzione non versato dal costruttore a titolo di beneficio così come previsto dall'art. 17 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Resta comunque salvo l'obbligo del Comune di dare avviso all'Autorità Giudiziaria nel caso di false dichiarazioni o allegazioni documentali attestanti il falso possesso dei requisiti soggettivi. L'inadempienza degli obblighi previsti nel presente Schema di Convenzione comporta oltre la nullità degli atti in violazione e in aggiunta alle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) penale pari al 10% del valore dell'alloggio determinato ai sensi dell'art.2 del presente Schema, nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso residenziale;
- b) penale dell'importo pari a cinque volte la differenza fra i due prezzi in caso di vendita dell'alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato ai sensi del suddetto art.2;
- c) penale pari a 10 volte la differenza fra i due prezzi in caso di locazione dell'alloggio a prezzo superiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 2.

Le penali sopra citate dovranno essere versate dalla parte inadempiente entro e non oltre 60 gg dalla notifica della contestazione. E' vietata la vendita di più alloggi alla stessa persona o ad altro membro della sua famiglia con esso convivente. Le richieste plurime di alloggi presentate dalla stessa persona, così come le richieste presentate da più di un membro dello stesso nucleo familiare, verranno considerate nulle. E' fatto obbligo a tutti gli acquirenti e/o locatari di prendere possesso dell'alloggio ed ottenere la residenza entro 12 mesi dalla data del rogito notarile di acquisto o dalla data del contratto di locazione, a pena della risoluzione dei relativi atti di cessione promossa dal Comune in seguito a specifica azione di vigilanza. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nella presente convenzione il Comune provvederà a costituire in mora i concessionari intimando loro mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire motivate spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate o addebitate. I concessionari avranno l'onere di presentare deduzioni scritte nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni.

ART. 13 - (SPESE NOTARILI)

La Società Immobiliare Elsana S.I.E. SRL assume a proprio carico le spese, imposte e tasse di stipulazione del presente atto nonché ogni altra spesa inerente e conseguente a detta stipulazione, compresa la registrazione, la trascrizione, le spese tecniche e quant'altro occorresse per attuare le obbligazioni assunte. Il presente atto sarà trascritto a favore del Comune di Empoli presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

ART. 14 - (NORMA FINALE)

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale. Le parti chiedono l'autenticazione della presente scrittura privata e che la stessa resti permanentemente depositata tra gli atti a raccolta del Notaio autenticante.

ALL. "A": DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE

I prezzi di cessione degli alloggi convenzionati sono determinati con specifico quadro economico elaborato dalla Struttura competente sulla scorta delle voci nonché dei costi e percentuali di costo indicati di seguito:

- A. COSTO DELLE AREE** - Costituito dal costo reale e documentato di acquisto delle aree rivalutato secondo gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al momento del rilascio del Titolo edilizio relativo alla realizzazione dell'immobile, corrispondente alla percentuale di spesa inerente il sedime dell'edificio destinato ad edilizia convenzionata e comunque non superiore al 20% del costo di costruzione di cui alla successiva lettera **D**)
- B. COSTO PER LE OPERE DI BONIFICA** - Costituito dal costo reale e documentato relativo alla bonifica dell'intera area di cui al PUA 7.1, corrispondente alla percentuale di spesa inerente il sedime dell'edificio..... destinato ad edilizia convenzionata.
- C. COSTO PER ONERI DI CONVENZIONE** - Costituito dalla somma dei costi reali e documentati per:
 - a) Oneri di Urbanizzazione primaria + Urbanizzazione secondaria sia monetizzati che in opere;
 - b) Oneri inerenti il vincolo archeologico
- D. COSTO DI COSTRUZIONE:** Tale costo è rappresentato da:

D.1 - costo di appalto dell'opera documentato da computo metrico estimativo con prezzi unitari comunque non superiori a quelli stabiliti dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno riferito alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire.

Per eventuali categorie di lavori i cui prezzi non siano riportati nel Prezzario dei lavori pubblici della Toscana si applicheranno i costi effettivamente sostenuti e documentati dall'Attuatore e/o suoi aventi causa.

E. COSTO PER ALLACCIAMENTI di acqua, gas, elettricità, telefono: Tali costi vanno computati nella misura dell'1% del costo di appalto al p.**D.1**

F. SPESE GENERALI Sono costituite dalla somma di costi percentuali e tabellari come di seguito specificato:

F.1-oneri finanziari: Sono calcolati ipotizzando che l'imprenditore usufruisca di un prestito bancario di importo uguale al totale delle spese da sostenere per un periodo di 2 anni al un tasso da definire al momento della richiesta d'intervento.

F.2 (a) costi per progettazione architettonica e direzione dei lavori (b) costi per progettazione statica (c) costi per prestazione professionale per collaudo statico (d) costi per prestazione professionale per relazione tecnica L.10/91 (e) costi per la sicurezza del cantiere (f) costi per la denuncia catastale (g) costi per la Attestazione prestazione energetica; sono definiti dalle specifiche Tabelle tariffarie previste dal DM 140/2012 (Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni tecniche) e dal DM 04.04.2001 (Calcolo Tariffa Architetti ed Ingegneri per Opere Pubbliche) applicati ai costi di cui ai punti **B,C,D**, computati nella percentuale massima del 15% (quindici per cento) .

G – UTILI D'IMPRESA determinati applicando al costo dei precedenti punti **A, B, C, D, E, F** la percentuale massima del 15% (quindici per cento)

H -Spese notarili e prestazioni professionali connesse Sono computabili nella misura dello 0,5% delle spese di appalto al p.**D1**